

Legge regionale 22 gennaio 1986 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/07/1987

Attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, concernente la sistemazione definitiva del personale giovanile di cui al decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 4

Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3, il personale iscritto nella graduatoria unica regionale continua a prestare servizio, alle condizioni previste dalla legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, e fino alla immissione in ruolo, presso gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, lo utilizzano.